

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI MARZO 2024

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di marzo 2024**.

venerdì 1

DOMANDE NASPI E DISCOLL - PIATTAFORMA "ID 3.0"

Come comunicato **dall'INPS nel messaggio n. 804/2024**, a decorrere dal 1° marzo 2024, la nuova **procedura "ID 3.0"**, piattaforma dedicata alla disoccupazione, diventa la **modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpi e DIS-COLL** per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato.

sabato 16 (slitta a lunedì 18)

SOSTITUTI D'IMPOSTA – CONSEGNA AI SOSTITUITI DEL MODELLO CU ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Termine per la consegna della CU2024, certificazione unica dei compensi corrisposti nel **2023**, ai lavoratori dipendenti ed ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (così dette "locazioni brevi"). Sempre oggi scade anche il **termine per la trasmissione telematica all'Agazia delle Entrate delle CU2024**.

Si ricorda, infine, che secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPR 322/1998, la trasmissione telematica all'Agazia delle Entrate delle **certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili** mediante la dichiarazione dei redditi **precompilata** può avvenire entro il **termine** di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (**modello 770**), fissato al **31 ottobre** di ogni anno.

DECRETO FLUSSI – TERMINI PER LE RICHIESTE PER L'ANNO 2024 – DIFFERITI A MARZO DAL DPCM 19 gennaio 2024

Il DPCM 19 gennaio 2024, pubblicato sulla G.U. dell'1.2.2024, ha differito i termini per le richieste di nulla osta al lavoro di cui all'art. 8 del DPCM 27 settembre 2023, che ha stabilito la programmazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il periodo 2023-2025. Di seguito i nuovi termini per le richieste di nulla osta al lavoro, che per l'anno 2024 potranno essere presentate con le seguenti decorrenze fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2024.

- a) Per lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art. 6, co. 3 lettera a), cittadini di paesi con cui l'Italia ha già accordi di collaborazione, quali Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: dalle ore 9.00 del **18 marzo 2024 (in luogo del 5 febbraio)**;
- b) Per i gli altri lavoratori subordinati non stagionali di cui all'art. 6, co. 3, lettera b) e commi 4, e 5: dalle ore 9.00 del **21 marzo 2024 (in luogo del 7 febbraio)**;
- c) Per i lavoratori stagionali di cui all'art. 7: dalle ore 9.00 del **25 marzo 2024 (in luogo del 12 febbraio)**.

domenica 31 (slitta a lunedì 2 aprile)

ENASARCO - CONTRIBUTI AL FIRR

Versamento dei contributi dovuti al Fondo indennità per risoluzione del rapporto (Firr) per agenti e rappresentanti. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

LAVORI USURANTI - COMUNICAZIONE TELEMATICA

Termine per l'invio all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e ai competenti Istituti Previdenziali, del **modello LAV_US**, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 67/2011 e dalla nota 28/11/2001 del Ministero del lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni cosiddette "a catena" (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio).

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI FEBBRAIO DA INVIARE ENTRO IL 31 MARZO

FRUIZIONE DELL'ESONERO DEL 6/7% DEI CONTRIBUTI IVS A CARICO DIPENDENTE PER GENNAIO

Come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 11/2024**, i datori di lavoro che abbiano **provveduto all'elaborazione delle buste paga di gennaio 2024 senza esporre l'esonero del 6 o 7% dei contributi IVS a carico dipendente**, applicabile per i periodi di paga dal **1° gennaio al 31 dicembre 2024** ai sensi dell'art. **1, comma 15, della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024)**, potranno, in alternativa, **portare a conguaglio le somme valorizzandole nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, con indicazione 01.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif>**.

Per esporre l'**esonero**, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, a decorrere da gennaio 2024, si dovranno utilizzare i **codici già previsti nel 2023, da esporre nell'elemento <CodiceCausale>**:

- ✓ **"L098": esonero del 7%**, per la **retribuzione ordinaria**,
- ✓ **"L094": esonero del 6%** per la **retribuzione ordinaria**.

Si ricorda, infatti, che la legge di Bilancio per il 2024 non ha riconosciuto **alcun esonero per la tredicesima mensilità**.

FRUIZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATICE MADRE

Come illustrato dall'Inps nella **Circolare n. 27 gennaio 2024**, l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con 2/3 figli è **effettivamente utilizzabile dal mese di febbraio 2024, con possibile recupero anche di quello spettante per gennaio 2024**.

Per recuperare sul flusso Uniemens l'esonero contributivo applicato alla lavoratrice, il datore di lavoro dovrà **(a decorrere dal flusso di 02/2024)**:

-valorizzare ordinariamente l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

-esporre il beneficio nell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, indicando

-nell'elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

"ELA3" (almeno tre figli)

"ELA2" (due figli)

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il **codice fiscale** del primo e del secondo figlio (se si fruisce dell'esonero ELA2 in presenza di due figli), o il codice fiscale di tutti e tre **figli** (se si fruisce dell'esonero ELA3 in presenza di tre figli),

- nell'elemento <TipIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore **"CF_PERS_FIS"**

-nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Gli **arretrati, riferiti esclusivamente agli esoneri di 01/2024 e/o 02/2024**, possono essere gestiti nei **flussi di marzo, aprile o maggio 2024**, cioè nei flussi dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare. Per recuperare gli esoneri dei periodi successivi, dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione.

L'Inps fornisce, inoltre, le istruzioni per **restituire l'eventuale esonero del 6%/7% fruito** nel mese di 01/2024 o nei mesi di nascita del figlio, **qualora si intenda per il medesimo periodo usufruire invece dell'esonero delle lavoratrici madre.**

In particolare nell'elemento <InfoAggcausaliContrib>, saranno valorizzati i seguenti elementi:

<CodiceCausale>

- “M054”, per la restituzione quota **6%**;
 - “M055”, per la restituzione dell'esonero del **7%**
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell'imponibile contributivo.

TERMINE AL 31 MARZO DEL DIRITTO ALLO SMART WORKING DEI cd. LAVORATORI “FRAGILI” E “SUPERFRAGILI”

La Legge n. 191/2023, di conversione con modificazioni del cosiddetto “Decreto anticipi”, inserendo l'art. 18-bis, ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2024 del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori (del settore privato) di figli under 14, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa stessa, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiaria/o di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia altro genitore non lavoratrice/lavoratore.

Analoga proroga al 31 marzo 2024 è stata disposta, sempre dall'art. 18-bis della Legge 191/2023 per i lavoratori cosiddetti “fragili” ai sensi del Decreto “Cura Italia” e sempre a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.